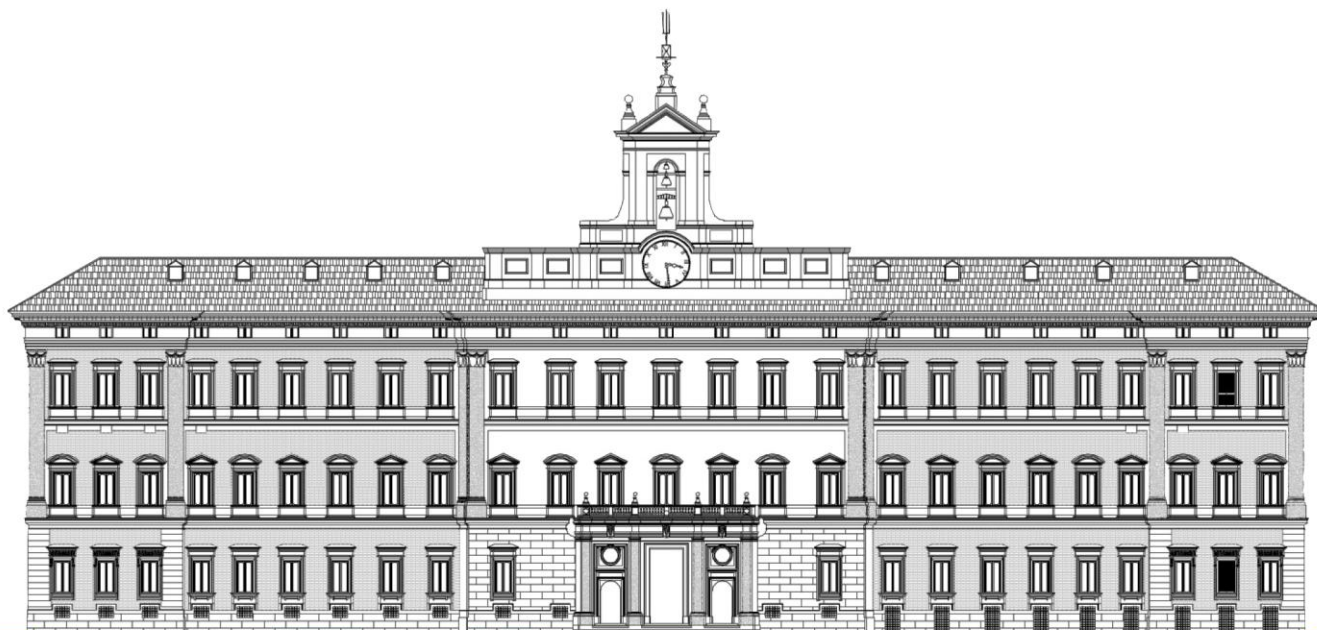




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2957

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait
sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma
il 13 gennaio 2026

(Approvato dal Senato - A.S. 1878)

N. 508 – 29 luglio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2957

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait
sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma
il 13 gennaio 2026

(Approvato dal Senato - A.S. 1878)

N. 508 – 29 luglio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	4
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE	4
ARTICOLI DA 1 A 14 DELL'ACCORDO	6
DEFINIZIONI, SCOPO, PRINCIPI E FORME DI COOPERAZIONE, SCAMBIO DI ARMAMENTI, SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE, SITUAZIONI STRAORDINARIE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, RISARCIMENTO DANNI, RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, LEGGE APPLICABILE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, INTESE ATTUATIVE, DISPOSIZIONI FINALI.....	6

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2957
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Calovini (FDI)
Commissione competente:	III (Affari Esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame (C. 2957), di iniziativa governativa, già approvato dal Senato (S. 1878), ha per oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.

Il provvedimento presentato al Senato è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si ricorda che la Commissione Bilancio del Senato, in data 26 maggio 2026, ha reso sul provvedimento parere non ostativo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo con una nota depositata, nel corso della medesima seduta, in merito ai rilievi formulati dalla Commissione stessa con riferimento a talune disposizioni dell'Accordo¹.

Alla Camera, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri) in data 1° luglio 2026. Esso è costituito di 4 articoli e reca all'articolo 3 disposizioni finanziarie.

¹ Cfr. Seduta della 5ª Commissione del Senato n. 560 del 26 maggio 2026.

L'Accordo di cui si dispone la ratifica è formato da 14 articoli.

Si esaminano di seguito le norme del disegno di legge di ratifica e dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Le norme del disegno di legge prevedono:

- l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026 (articolo 1);
- l'ordine di esecuzione del predetto Accordo (articolo 2);
- la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2 del medesimo Accordo concernente lo scopo dell'Accordo stesso, pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione, in misura pari a 7.237 euro per l'anno 2026 e a 7.237 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 1);
- una clausola di invarianza finanziaria secondo cui, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 in merito alla copertura finanziaria dei predetti oneri, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente e, comunque, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 3, comma 2);
- il rinvio ad apposito provvedimento legislativo per far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 ("Scambio di armamenti"), 9 ("Risarcimento danni") e 14 ("Disposizioni finali") del medesimo Accordo, (articolo 3, comma 3);
- l'entrata in vigore del presente provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

La **relazione tecnica** riepiloga gli oneri derivanti dal provvedimento, precisandone la natura di oneri autorizzati e, con riguardo alla relativa copertura finanziaria, riferisce che l'accantonamento utilizzato a tal fine reca le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait fatto a Roma il 13 gennaio 2026 (articolo 1 e 2). Inoltre, esso provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo medesimo, pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, con le modalità ivi indicate (*cfr. infra*) [articolo 3, comma 1] e prevede una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento (*cfr. infra*) [articolo 3, comma 1]. Rinvia altresì ad apposito provvedimento legislativo per far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 del medesimo Accordo, concernenti, rispettivamente, lo scambio di armamenti, il risarcimento danni e le disposizioni finali (*cfr. infra*) [articolo 3, comma 3]. Si dispone, infine, che il presente provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando quanto sarà rilevato nel prosieguo in merito al rinvio ad apposito provvedimento legislativo per far fronte agli eventuali oneri derivanti dallo scambio di armamenti di cui all'articolo 5 dell'Accordo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione, in misura pari a 7.237 euro per l'anno 2026 e a 7.237 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Il successivo comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, salvo quanto previsto dal precedente comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione di tale ultima disposizione.

Si segnala, infine, che il comma 3 dispone che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 dell'Accordo oggetto di ratifica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In proposito, nel rilevare che si tratta di una previsione di regola contenuta nei provvedimenti recanti ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali con riferimento alle disposizioni che recano oneri di carattere meramente eventuale, si segnala che le disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, richiamate dal comma in commento, hanno ad oggetto lo scambio di armamenti, eventuali danni causati connessi alle attività previste dall'Accordo oggetto di ratifica, nonché l'adozione di emendamenti o revisioni all'Accordo stesso.

ARTICOLI da 1 a 14 dell'Accordo

Definizioni, scopo, principi e forme di cooperazione, scambio di armamenti, sicurezza delle informazioni classificate, situazioni straordinarie, disposizioni finanziarie, risarcimento danni, risoluzione delle controversie, legge applicabile, proprietà intellettuale e protezione dei dati personali, intese attuative, disposizioni finali

Le norme dell'Accordo recano disposizioni volte a:

- fornire talune definizioni, tra le quali si segnala quella di “personale”, individuato nei membri delle Forze Armate e/o il personale civile di ciascuna Parte, inclusi i membri accompagnatori facenti parte del loro nucleo familiare, coinvolti nelle attività svolte ai sensi dell'Accordo in esame (articolo 1);

- individuare lo scopo dell'Accordo (rafforzare la cooperazione nel settore della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel settore militare nell'interesse di entrambe le Parti), precisando che l'Accordo si applica al personale delle Parti che effettua visite ufficiali o che è inviato a frequentare corsi presso i collegi, gli istituti e le scuole di formazione militare di entrambe le Parti, nonché a qualsiasi cooperazione militare concordata tra le Parti (articolo 2);
- definire i principi della cooperazione militare, prevedendo che l'organizzazione e la conduzione delle attività di cooperazione siano svolte, per l'Italia, dal Ministero della Difesa e che eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti saranno effettuate a Roma e a Kuwait City al fine di concordare possibili intese specifiche per integrare e completare il presente Accordo² (articolo 3);
- individuare le attività oggetto della cooperazione nel settore militare (articolo 4), quali lo scambio di competenze nel settore dell'addestramento militare e della tecnologia dell'informazione [lettera *a*)], l'erogazione di programmi militari ed educativi [lettera *b*)], la partecipazione alle esercitazioni militari in qualità di osservatori [lettera *c*)], lo scambio di visite ufficiali da parte di delegazioni di personale civile e militare [lettera *d*)], la fornitura di assistenza per soddisfare i requisiti tecnici relativi agli equipaggiamenti e ai sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte [lettera *e*)], lo scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari³ [lettera *f*)], la fornitura di una garanzia di qualità da parte dei Ministeri della Difesa delle Parti in relazione ai contratti che rientrano specificamente nell'Accordo in esame [lettera *g*)], nonché ogni altra area o forma di cooperazione in seguito concordata tra le Parti [lettera *h*)];
- prevedere che le Parti, in conformità alle proprie rispettive legislazioni nazionali e al fine di regolare e semplificare le procedure concernenti il controllo e le attività relative agli armamenti, possano concordare sullo scambio di armamenti nelle categorie ivi indicate (articolo 5, paragrafo 1);

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

- armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo), missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;

² Così come possibili programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate dello Stato del Kuwait.

³ In preparazione di eventuali accordi diretti con i produttori di equipaggiamenti per la difesa appartenenti all'altra Parte.

- carri armati e veicoli costruiti per uso militare;
 - aerei ed elicotteri, e relativo equipaggiamento costruito per uso militare;
 - polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
 - sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
 - materiali per addestramento militare;
 - macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;
 - equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare;
 - satelliti;
 - sistemi di comunicazione ed equipaggiamento;
 - equipaggiamenti per comunicazioni digitali;
 - apparecchiature per la guerra elettronica;
 - computer e informazioni tecnologiche;
 - navi e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare;
 - qualsiasi altro equipaggiamento successivamente concordato dalle Parti;
- prevedere che l'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate sia disciplinato dal presente Accordo ed attuato tramite operazioni dirette tra Stati oppure attraverso società private autorizzate dai rispettivi Governi (5, paragrafo 2);

Secondo quanto riferito dalla **relazione illustrativa**, l'articolo 5 stabilisce, in maniera non esaustiva, il materiale di armamento/equipaggiamento/sistemi d'arma che le Parti, nel rispetto delle rispettive leggi nazionali, possono concordare di scambiare, nonché le attività di *procurement* che ne potrebbero discendere, le quali saranno sviluppate nel quadro dell'Accordo, attraverso attività dirette tra i due Governi o tramite aziende private autorizzate dai rispettivi Governi.

- regolare gli aspetti inerenti alla sicurezza delle informazioni classificate generate, trattate o scambiate nell'ambito del presente Accordo, precisando che tali aspetti saranno regolati in conformità con l'Accordo tra Italia e Kuwait per lo scambio e la reciproca protezione delle Informazioni Classificate, fatto a Roma il 4 settembre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2025 (articolo 6);
- disciplinare la gestione di situazioni straordinarie⁴ (articolo 7);

⁴ È specificato che il personale della Parte inviante non prenderà parte a controversie armate con terze parti né parteciperà ad attività che incidano sulla sicurezza nazionale della Parte ospitante durante la sua permanenza nel territorio di quest'ultima Parte, ovvero la violazione delle leggi. Inoltre, in caso di violazione delle leggi della Parte ospitante o della Parte inviante da parte di membri del personale coperto dal presente Accordo, la Parte ospitante può interrompere la formazione delle persone coinvolte e farlo rientrare nel Paese inviante. È, infine, stabilito che la Parte inviante si riserva il diritto di richiamare il proprio Personale in qualsiasi momento lo ritenga necessario, senza dover

- disciplinare gli aspetti finanziari relativi all'attuazione dell'Accordo, prevedendo che la Parte inviante sosterrà i costi finanziari relativi alla formazione e all'alloggio, salvo diverso accordo, mentre i costi finanziari non riguardanti la formazione, l'alloggio o le attività del personale saranno a carico della Parte inviante o, in alternativa, del personale stesso; inoltre, è stabilito che il personale sarà soggetto alle leggi della Parte ospitante per quanto riguarda le questioni finanziarie quali dogane, tasse, acquisto e vendita di materiali (articolo 8);
- disciplinare il risarcimento dei danni, prevedendo che eventuali danni causati ad una Parte, al proprio personale o ai propri equipaggiamenti e mezzi militari dal personale dell'altra Parte, durante o in relazione alle attività svolte nell'ambito dall'Accordo, saranno risarciti dalla Parte il cui personale ha causato il danno e il risarcimento sarà definito di comune accordo tra le Parti; inoltre, è stabilito che, in conformità con la propria legislazione nazionale, la Parte ospitante sarà responsabile per le perdite o i danni causati a terze parti nel proprio territorio dal personale o dalle attrezzature militari della Parte inviante durante o in relazione alle attività previste ai sensi dell'Accordo. Le Parti definiranno di comune accordo l'importo del risarcimento dovuto per i costi sostenuti dalla Parte ospitante. (articolo 9);
- definire le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione o sull'attuazione dell'Accordo, prevedendo, in particolare, che la risoluzione delle controversie dovrà avvenire amichevolmente mediante canali diplomatici, consultazioni o negoziazioni (articolo 10);
- stabilire la legge applicabile, prevedendo che l'Accordo sarà attuato in conformità al diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articolo 11);
- stabilire l'impegno delle Parti ad attuare tutte le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprietà intellettuale, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile nonché, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea⁵ (articolo 12);
- prevedere la possibilità per le Parti di stipulare intese attuative dell'Accordo (articolo 13);

fornire motivazioni. La Parte ospitante adotterà le misure necessarie per rimandare indietro il Personale in questione nel più breve tempo possibile.

⁵ L'articolo 12 precisa, inoltre, che nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tale informazione.

- disciplinare l'entrata in vigore, la durata, le modifiche e la cessazione dell'Accordo, prevedendo che l'Accordo rimanga in vigore per 5 anni e sia automaticamente rinnovato per simili periodi sino a quando una delle Parti comunichi, sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di terminarlo. Inoltre, è stabilito che il termine dell'Accordo non pregiudica eventuali accordi, progetti e attività svolti ai sensi del medesimo, salvo diverso accordo tra le Parti (articolo 14).

La **relazione tecnica** afferma che gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame sono riconducibili all'articolo 2 ("Scopo") che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi (annualmente e alternativamente in Italia e in Kuwait) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento.

In particolare, nell'ipotesi di invio a Kuwait City di 2 rappresentanti nazionali (n. 1 generale di divisione/generale di brigata o colonnello; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di 4 giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

- il pernottamento (euro 434,33 al giorno x 3 notti x 2 persone), per un importo pari a euro 2.605,98;
- la diaria giornaliera per il primo rappresentante nazionale, pari a euro 168,79, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 135,03. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 45,01), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 90,02. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 21 del 3 settembre 2025, sull'importo di euro 38,37, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 62,53, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 20,45. Sommando tale importo di euro 20,45 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 90,02, si ottiene l'importo di euro 110,47 che, moltiplicato per 4 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 441,88;
- la diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 160,20, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 128,16. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 42,72), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 85,44. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 21 del 3 settembre 2025, sull'importo di euro 33,79, eccedente la quota

esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 55,06 vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 18,01. Sommando tale importo di euro 18,01 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 85,44, si ottiene l'importo di euro 103,45 che, moltiplicato per 4 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 413,80;

- spese di viaggio, che comprendono un volo di andata e ritorno a persona (pari a euro 1.797,54) + maggiorazione del 5 per cento (pari a € 89,388), ai sensi della normativa vigente (euro 1.887,42). Considerando che verranno inviate 2 persone, tali spese ammontano a euro 3.774,84.

Nella tabella che segue si riporta un quadro sinottico degli oneri complessivamente recati dall'articolo 2, ad anni alterni, a decorrere dal 2026, aventi natura di oneri autorizzati.

Spese di viaggio e missione		Importo
Spese di missione	Pernottamento (€ 434,33 al giorno x 3 notti x 2 persone)	€ 2.605,98
	Diaria giornaliera per il primo rappresentante nazionale (4 giorni)	€ 441,88
	Diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare (4 giorni)	€ 413,80
	Totale spese di missione	€ 3.461,66
Spese di viaggio		€ 3.774,84
TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE		€ 7.236,50

Per quanto concerne le rimanenti disposizioni dell'Accordo, la relazione tecnica precisa che talune di esse costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività e che il loro svolgimento sarà, comunque, subordinato alla disponibilità dei fondi di ciascuna Parte.

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 4 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, la relazione tecnica precisa che:

- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni della difesa in altri settori militari di interesse tra le Parti (articolo 4) sarà effettuata solo nell'ipotesi di rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale nel campo dell'addestramento (articolo 4) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto nell'ipotesi di rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa, di cui all'articolo 5, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Kuwait e, pertanto, ad esse si farà fronte, qualora occorra, con apposito provvedimento legislativo;
- le spese relative a emolumenti, assicurazione sanitaria del personale italiano inviato in missione in Kuwait sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
- gli oneri derivanti dal risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame (articolo 9) sono di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora, infine, ai sensi dell'articolo 14, vengano introdotti emendamenti e/o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Si segnala che il **Governo**, nel corso dell'esame presso la 5^a Commissione (Programmazione economica, Bilancio) del Senato ha depositato una nota di chiarimenti con riferimento ai rilievi sollevati in relazione a talune disposizioni dell'Accordo⁶. In particolare, il Governo rappresenta che:

- con riferimento all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, in ordine agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, relativi alle spese di viaggio e di missione, gli stessi sono stati definiti come limite di spesa in considerazione del margine di discrezionalità con cui possono essere effettuati, così come rappresentato nella relazione tecnica. Quest'ultima evidenzia infatti che, nell'ambito delle modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, è contemplato, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi (annualmente e alternativamente in Italia e in Kuwait) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento;

⁶ Cfr. Resoconto della 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, Bilancio) della 560^a seduta in data 26 maggio 2026.

- in relazione all'articolo 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, le fattispecie di cui al paragrafo 4.1, lettere e) (fornitura di assistenza per soddisfare i requisiti tecnici relativi agli equipaggiamenti e ai sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte) e g) (fornitura di una garanzia di qualità in relazione ai contratti che rientrano specificamente nel presente Accordo), sono riconducibili alle attività di cui all'articolo 5 dell'Accordo: di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame, ai relativi eventuali oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme dell'Accordo in esame, individuano lo scopo (articolo 2), i principi (articolo 3) e le forme di cooperazione (articolo 4), nonché le categorie di armamenti oggetto di scambio tra le Parti, prevedendo a quest'ultimo riguardo che l'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate sia disciplinato dal presente Accordo ed attuato tramite operazioni dirette tra Stati oppure attraverso società private autorizzate dai rispettivi Governi (articolo 5). Vengono, altresì, definiti taluni profili attuativi dell'Accordo, quali la sicurezza delle informazioni classificate (articolo 6), le situazioni straordinarie (articolo 7), le disposizioni finanziarie (articolo 8), il risarcimento dei danni (articolo 9), la risoluzione delle controversie (articolo 10), la legge applicabile (articolo 11), le forme di tutela della proprietà intellettuale e di protezione dei dati personali (articolo 12), le intese attuative (articolo 13), nonché l'entrata in vigore e le modifiche (articolo 14). Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, all'articolo 8, viene precisato che la Parte inviante sosterrà i costi finanziari relativi alla formazione e all'alloggio, salvo diverso accordo, mentre i costi finanziari non relativi alla formazione, all'alloggio e alle attività del personale saranno a carico della Parte inviante o, in alternativa, del personale stesso. Infine, si stabilisce il personale sarà soggetto alle leggi della Parte ospitante per quanto riguarda le questioni finanziarie quali dogane, tasse, acquisto e vendita di materiali.

La relazione tecnica evidenzia che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si riferiscono a spese di viaggio e di missione del personale militare inviato in Kuwait in attuazione dell'articolo 2, in relazione alle quali essa fornisce dati e parametri che consentono di ricostruire

gli importi illustrati che, come risulta dal disegno di legge di ratifica in precedenza illustrato, sono pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026.

Per quanto riguarda invece gli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 del medesimo Accordo, concernenti, rispettivamente, lo scambio di armamenti, il risarcimento danni e le disposizioni finali, come detto in precedenza, l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica prevede che ad essi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

La relazione tecnica a questo riguardo precisa che:

- le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa, di cui all'articolo 5, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Kuwait e, pertanto, ad esse si farà fronte, qualora occorra, con apposito provvedimento legislativo;
- gli oneri derivanti dal risarcimento degli eventuali danni, di cui all'articolo 9, in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo sono di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale e, nel caso in cui si verificano le predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad essi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora vengano introdotti, ai sensi dell'articolo 14, emendamenti e/o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Per quanto concerne, invece, le altre disposizioni, la relazione tecnica asserisce che nei casi in cui sono previste determinate attività, il relativo svolgimento avverrà soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente (articolo 4), mentre le spese relative a emolumenti, assicurazione sanitaria del personale italiano inviato in missione in Kuwait sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per il personale della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione.

Tutto ciò considerato, pur non formulandosi osservazioni in merito agli oneri quantificati dalla relazione tecnica e pur tenendo conto degli ulteriori elementi di informazione resi dal Governo

nel corso dell'esame al Senato, appaiono comunque opportuni chiarimenti in merito all'articolo 5, in materia di scambio di armamenti. In particolare, andrebbe chiarito se il riferimento, contenuto nella relazione tecnica, all'adozione di un successivo provvedimento legislativo "qualora occorra" debba intendersi limitato alle sole operazioni non fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente, restando invece escluse – e pertanto immediatamente attuabili ai sensi dell'Accordo, a prescindere dal successivo utilizzo dello strumento legislativo – le operazioni realizzabili nell'ambito delle risorse già disponibili o prive di effetti onerosi, quali potrebbero essere, ad esempio, le operazioni di cessione di materiale d'armamento attuate, ai sensi del medesimo articolo 5, direttamente tra Stati oppure attraverso società private autorizzate dai rispettivi Governi.